

Tribunale di Mantova 12 marzo 2009 – Pres. Nora – Est. Laura De Simone.

**Fallimento e procedure concorsuali - Istanza di fallimento – Desistenza del creditore ricorrente – Segnalazione dell'insolvenza al pubblico ministero da parte del tribunale – Ammissibilità – Violazione del divieto di iniziativa d'ufficio – Esclusione.**

*Il Tribunale fallimentare è legittimato alla segnalazione di cui all'art. 7 n. 2 legge fall. in esito all'estinzione per desistenza di una precedente istanza di fallimento, non potendo accomunarsi l'iniziativa d'ufficio alla mera segnalazione al Pubblico Ministero di una situazione da cui potrebbe risultare la sussistenza dell'insolvenza di un imprenditore, atteso che in questo secondo caso è il Pubblico Ministero che autonomamente vaglia la notizia pervenuta e valuta se proporre o meno l'istanza. (lds)*

## IL CASO.it

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso n. 3/09 proposto dal Pubblico Ministero per la dichiarazione di fallimento di B.A. titolare dell'impresa individuale Impresa B.A.;

considerato che il ricorso del Pubblico Ministero ex art. 7 l.f. è seguente a segnalazione del Tribunale fallimentare del 31.10.2008, effettuata in esito all'estinzione del giudizio per desistenza di una precedente istanza di fallimento proposta da un creditore nei confronti del medesimo imprenditore;

non condivise le argomentazioni e conclusioni della Suprema Corte nella sentenza n. 4632/09 del 26.2.2009, per cui sarebbe indebita la segnalazione al Pubblico Ministero da parte del Tribunale Fallimentare, trattandosi sostanzialmente di soggetto non legittimato ex art. 7 n. 2 l.f., in quanto diversamente opinando risulterebbe violato l'art. 111 cost., vanificandosi l'eliminazione del fallimento d'ufficio e la necessaria terzietà e imparzialità dell'organo decidente;

ritenuto, in primo luogo, che non possa accomunarsi l'iniziativa d'ufficio alla mera segnalazione al Pubblico Ministero di una situazione da cui potrebbe risultare la sussistenza dell'insolvenza di un imprenditore, atteso che in questo secondo caso è il Pubblico Ministero che autonomamente vaglia la notizia pervenuta e valuta se proporre o meno l'istanza;

osservato che nessun argomento, in ordine all'insussistenza di un potere del Tribunale Fallimentare di prospettazione al Pubblico Ministero di situazioni di potenziale insolvenza, può trarsi dalla disciplina del concordato preventivo, giacché la mancata previsione della segnalazione da parte del Tribunale nelle ipotesi di cui agli artt. 162, 173, 180 e 186 l.f. trova la sua giustificazione nella partecipazione del Pubblico Ministero al procedimento (art. 161 ult. co. l.f.), finalizzata proprio all'assunzione da parte di questi di autonome e opportune iniziative quando il concordato non è ammesso, è revocato, non è omologato, è risolto o annullato;

rilevato che anche l'omessa previsione di una segnalazione del Tribunale nell'ipotesi di cui all'art. 147 l.f. non assume particolare significato ai fini dell'interpretazione dell'art. 7 n. 2) l.f., posto che, con riferimento ai soci illimitatamente responsabili, è prevista la proposizione dell'istanza, oltre che da parte dei creditori o dei soci falliti, anche da parte del curatore, che è organo fallimentare;

osservato, quindi, che non si rinvengono elementi testuali o sistematici che consentano di negare che la procedura fallimentare sia procedimento civile da ricomprendere nella previsione dell'art. 7, n. 2, l.f.;

valutato, peraltro, che la legittimazione alla segnalazione da parte del giudice civile non può dipendere dall'oggetto e/o dall'attività svolta nello specifico giudizio e ritenuta quindi irrilevante pure la distinzione operata dalla Suprema Corte tra l'ipotesi in cui l'insolvenza riguarda il debitore - in cui la legittimazione del Tribunale fallimentare alla segnalazione sarebbe negata - rispetto a quella in cui riguarda un soggetto diverso da quello destinatario dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento - in cui la segnalazione sarebbe consentita -, posto anche che in entrambi i casi l'eventuale dichiarazione di fallimento sarebbe poi

pronunciata dal medesimo Tribunale, e quindi i paventati dubbi di terzietà si riproporrebbero nell'identica maniera;

ritenuto che nella specie sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalle procedure monitorie riscontrate, dai debiti documentati nei confronti di erario ed enti previdenziali, nonché dalla pluralità di procedure esecutive pendenti;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 9 II co. l.f. poiché l'Impresa B.A. ha sede in \*;

valutato che B.A. è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 l.f., in quanto imprenditore esercente attività di costruzione strade, impianti sportivi, ecc., e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nel secondo comma dell'art. 1 l.f.;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento certamente superiore alla soglia di cui all'art. 15 ult. co. l.f.;

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. l.f.,

Dichiara il fallimento di B.A., nato \*;

Nomina Giudice Delegato il dott. Laura De Simone;

Nomina Curatore l'avv. \*;

Ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 7 luglio 2009 ore 11;

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione;

Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Così deciso in Mantova, li 12 marzo 2009

**IL CASO.it**

**IL CASO.it**